



Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

ORDINANZA N. 5 del 12 Settembre 2022 Prot. N.88

Oggetto: Operazioni di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, combustibili e non, presenti sull'area di "Parco di Centocelle - Viale Palmiro Togliatti" interessata dall'incendio del 09.07.2022, a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo *"al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025"*, in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Vista

la Legge n. 91 del 15.07.2022, con cui è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"* ed, in particolare, l'art. 13 rubricato *"Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025"* che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario del Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
 - la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario del Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Premesso che

Roma Capitale, competente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autodemolizione antecedentemente alla Sentenza n. 189 del 07.10.2021 della Corte Costituzionale, ha rilasciato, nello specifico, ad alcune delle Ditte di autodemolizione site su Viale Palmiro Togliatti autorizzazioni provvisorie scadute alla data del 01.07.2018;

con Determinazioni Dirigenziali (anni 2018-2020) Roma Capitale, ha rigettato, per le gravi criticità ambientali nelle stesse riscontrate, le istanze di rilascio di proroga/rinnovo del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività di autodemolizione dalle suddette Ditte presentate;

con Sentenza n. 189 del 07.10.2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'art. 6 comma 2, lettere b) e c), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), della Legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27”* e che, dunque, eccetto che per i c.d. *“rapporti esauriti”* (fra cui le Determinazioni Dirigenziali di rigetto delle istanze anni 2018-2020 di cui sopra), Roma Capitale non ha alcuna competenza in merito ai provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività di autodemolizione;

il TAR per il Lazio, Sezione II, relativamente ai ricorsi pendenti presentati da altre Ditte di autodemolizione presenti sul territorio di Roma Capitale, a seguito Sentenza Corte Costituzionale n. 189/2021, con Sentenze (anni 2021- 2022) ha accolto i dedotti vizi di incompetenza ed annullato i provvedimenti impugnati emessi da Roma Capitale.

Visto che

l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;

il comma 3 del succitato articolo recita testualmente *“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

in data 09.07.2022, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso il Parco di Centocelle che ha interessato anche le superfici comprese tra la via Casilina e la via Palmiro Togliatti, con alcuni effetti propagatisi fino all'intersezione con la via Carlo Fadda;

sul posto si recavano prontamente squadre dei Vigili del Fuoco, che avviavano le operazioni di spegnimento, con il fattivo supporto della Protezione Civile di Roma Capitale, delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Roma Capitale);

veniva altresì allertata l'ARPA Lazio che prontamente predisponere una campagna di monitoraggio per verificare lo stato della qualità dell'aria;

veniva, altresì, allertata "ASL Roma 2", che valutava le misure di sanità pubblica da dover adottare precauzionalmente per un tempo idoneo ad acquisire gli esiti delle indagini sulla qualità dell'aria da parte di ARPA;

sono pervenute segnalazioni da parte dei cittadini residenti in zone limitrofe all'area interessata dall'incendio del 09.07.2022, preoccupati per la propria salute;

in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza ambientale con rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;

a fronte di tale emergenza è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 127 del 11.07.2022 atta a tutelare la pubblica incolumità ordinando, nell'area ricompresa in un raggio di 600 metri dal punto di maggiore intensità dell'incendio, il lavaggio delle strade e dei percorsi pedonali interni alle aree private, delle aree di pertinenza dei centri estivi e comunque delle aree dedicate all'accoglienza dei minori, delle aree esterne di scuole, asili nido, strutture sanitarie e strutture socio-assistenziali, residenziali ed altre strutture ricettive diversamente denominate e raccomandando la pulizia dei filtri esterni di impianti di ricambio\trattamento dell'aria e la rimozione ad umido di eventuali tracce di fuliggine dai balconi o dalle pertinenze esterne delle abitazioni private;

Preso atto che

con nota prot. 37907 del 01.08.2022 la Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. V Gruppo Municipale Casilino – Sezione Socio ambientale - Reparto Tutela Ambiente, acquisita al prot. NA7601 del 02.08.2022., riscontrando la nota prot. NA6129 del 15.07.2022, fra l'altro, ha indicato le Ditte interessate dall'incendio del 09.07.2022;

con nota acquisita al prot. 82 del 18.08.2022, il Presidente dell'associazione A.R.D.E.R., Associazione Romana Demolitori e Rottamatori, in nome e per conto delle Ditte aderenti alla suddetta Associazione, come nella medesima nota indicate qui di seguito riportate:

" 1) Ditta Con Car di Carovillano Angelo di Carovillano Angelo e co, Via Palmiro Togliatti n. 485 di proprietà Ater; P.IVA 1249261005

2) Ditta Gadaleta Gerardo, Via Palmiro Togliatti n. 483, di proprietà Ater, ; P.IVA -----

3) Ditta Parisse Lucia, Via Palmiro Togliatti n. 481, di proprietà Ater; P.IVA 10405830588

4) Ditta Leon King, Via Palmiro Togliatti n. 479, di proprietà Ater; P.IVA 147518331000

5) Ditta Leoncavallo Olimpio, Via Palmiro Togliatti n. 477, di proprietà Ater; P.IVA 05695431006

6) Ditta Forestieri Gio Autodemolizioni, Via Palmiro Togliatti n. 473, di proprietà Ater; P.IVA 09639250589

7) Ditta Demolitions Car, Via Palmiro Togliatti n. 469, di Proprietà Ater; P.IVA 11020411002

8) Ditta Petti Claudio Via Palmiro Togliatti n. 465, di proprietà privata (Pe.Ca. SRL); P.IVA 06399680583

9) Ditta Di Maio Maurizio, Via Palmiro Togliatti n. 461 b, di Proprietà Ater; P.IVA 09639250589

10) Ditta Autodemolizioni La Marra Via Palmiro Togliatti n. 461 a, di Proprietà privata (Antonio Pepito La Marra); P.IVA 10782330582

11) Ditta A.M. Demolizionini, Via Palmiro Togliatti n.459 b, di proprietà privata (Sig. Matteini Antonio) P.IVA 11400221005

12) Ditta Piluso Massimiliano, Via Palmiro Togliatti n. 463, di proprietà 8 (Sig. Piluso Massimiliano) P.IVA 07771581001

13) Ditta Napolitano Francesco Via Palmiro Togliatti n. (Eredi Napolitano Oreste) P.IVA 14535011002

14) Ditta Piluso Eco Recycling, Via Palmiro Togliatti n. 453, di proprietà privata (Sig. Piluso Arnaldo) P.IVA 08446261003

15) Ditta Di Marco Marco, Via Palmiro Togliatti n. 447, di proprietà Ater P.IVA -----"

ha rappresentato la disponibilità *“a provvedere autonomamente ed a proprie spese, alle procedure di sgombero dei materiali e di bonifica superficiale degli impianti coinvolti nell'incendio”* e ha formulato istanza affinché le suddette ditte siano autorizzate *“a provvedere autonomamente e a proprie spese, alle procedure di sgombero dei materiali di bonifica superficiale degli impianti coinvolti nell'incendio, indicando fin d'ora quali aziende autorizzate al trattamento ed al trasporto dei rifiuti specificamente presenti sulle zone da trattare...RMP SALARI, con sede in Roma, via Ulassai 53, Cod. Fisc. e P.IVA 05102501003 e GEMAFER S.R.L., con sede in Colferro, località IV – km 4, Via Latina, 120, P.IVA 03770331001”*;

le Ditte come indicate nella nota prot. 82 del 18.08.2022 insistono sulle aree identificabili nel N.C.T. del Comune di Roma al:

- Foglio 951 particelle: 11 - 116 - 201 - 208 – 209p – 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219p;

la combustione dei materiali presenti sull'area interessata dall'incendio del 09.07.2022 ha determinato, come rilevato da ARPA Lazio nel corso dei monitoraggi effettuati nei pressi dell'incendio, la presenza di sostanze inquinanti all'interno dei fumi sprigionati, in particolare Diossine, Benzo(a)pirene e PCB;

l'area interessata dall'incendio del 09.07.2022 è ubicata in una Centralità Urbana in contesto ad alto valore Storico e Ambientale, area a standard del Tessuto Urbano Residenziale circostante;

sull'area insistono i seguenti vincoli statali:

- vincolo archeologico diretto via Casilina Gordiani via Capua via Labico DM 9/7/1992;
- fascia di rispetto paesaggistica fosso di Cento Celle, G.U. 146 22/6/1910;
- area di interesse archeologico denominata *“Ad Duas Lauros”* di cui al DM 21/10/1995.

Nello specifico:

il DM 9/7/92 stabilisce (lettera A) che *“È ammessa l'utilizzazione a parco con esclusione di qualunque edificazione fatti salvi i necessari attraversamenti a raso o sotterranei. Qualunque progetto di sistemazione o di intervento, nei limiti consentiti come sopra indicato, dovrà, comunque, essere preventivamente sottoposto, per il relativo nulla-osta, alla Soprintendenza Archeologica di Roma”*;

tutto il territorio del Comprensorio archeologico *“Ad Duas Lauros”* è stato compreso tra le aree di interesse archeologico indicate dall'Art. 1, lettera m) della Legge n. 431 del 8.8.1985 (Legge Galasso) ed è stato quindi sottoposto a vincolo archeologico attraverso il D.M. del 21.10.1995 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Pertanto l'area, in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, Allegato I, punto 1 *“Ubicazione dell'impianto di trattamento”*, risulta non compatibile alla localizzazione di un impianto di autodemolizione.

lo stato dei luoghi richiede l'intervento di rimozione dei rifiuti, combustibili e non, insistenti sulle aree interessate dall'incendio del 09.07.2022 al fine di scongiurare eventuali fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali;

Considerato che:

le ditte suelencate, con la nota prot. 82 del 18.08.2022, hanno manifestato la volontà di assumere spontaneamente gli obblighi di compiere le operazioni di *“sgombero dei materiali e di bonifica superficiale degli impianti coinvolti nell'incendio”*, nonché quelli di *“trattamento”* e di *“trasporto dei rifiuti”*;

è necessario avvalersi di ARPA Lazio per eseguire, a seguito delle operazioni di rimozione rifiuti, apposite indagini ambientali preliminari nelle matrici suolo e acque sotterranee, finalizzate ad accertare l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

la Regione Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge 50 del 17.05.2022, con nota acquisita al prot. 87 del 06.09.2022 si è pronunciata in senso favorevole sul presente provvedimento.

per le motivazioni espresse ed a tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità,

Autorizza

lo svolgimento delle attività indicate nell'istanza formulata con la nota prot. 82 del 18.08.2022,

Ordina

alle Ditte (e, p.e. al Legale Rappresentante p.t.) come di seguito indicate:

- CENTRO DEMOLIZIONE CON CAR S.a.S. DI CAROVILLANO ANGELO & C. – P.IVA 12495261005 - Viale Palmiro Togliatti n. 485, Roma;
 - GADALETA GERARDO – P.IVA 03571430580 - Viale Palmiro Togliatti n. 483, Roma;
 - PARISSA MARIA LUCIA – P.IVA 10405830588 - Viale Palmiro Togliatti n. 481, Roma;
 - LEON KING DMF S.a.S. DI PERCIBALLI GIOVANNI & CO – P.IVA 14751831000 - Viale Palmiro Togliatti n. 479, Roma;
 - LEONCAVALLO OLIMPIO – P.IVA 05695431006 - Viale Palmiro Togliatti n. 477, Roma;
 - FORESTIERI GIO AUTODEMOLIZIONI S.r.l.s. – P.IVA 14988481009 - Viale Palmiro Togliatti n. 473, Roma;
 - DEMOLITIONS CAR S.r.l. – P.IVA 11020411002 - Viale Palmiro Togliatti, n. 469, Roma;
 - PETTI CLAUDIO – P.IVA 06399680583 - Viale Palmiro Togliatti n. 465, Roma;
 - DI MAIO MAURIZIO – P.IVA 09639250589 - Viale Palmiro Togliatti n. 461/B, Roma;
 - AUTODEMOLIZIONI LA MARRA – P.IVA 15470601004 - Viale Palmiro Togliatti n. 461/A, Roma;
 - A.M. AUTODEMOLIZIONI S.r.l. – P.IVA 11400221005 - Viale Palmiro Togliatti n. 459/B, Roma,
 - PILUSO MASSIMILIANO – P.IVA 07771581001 - Viale Palmiro Togliatti n. 463, Roma;
 - NAPOLITANO FRANCESCO – P.IVA 14535011002 - Viale Palmiro Togliatti n. 461, Roma;
 - PILUSO ECO RECYCLING S.r.l. – P.IVA 08446261003 - Viale Palmiro Togliatti n. 453, Roma;
 - AUTODEMOLIZIONI DI MARCO S.R.L. - Viale Palmiro Togliatti n. 447, Roma
1. di dare avvio, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel rispetto della normativa vigente in materia ed a propria cura e spese, alle operazioni di rimozione, di avvio al recupero o di avvio allo smaltimento dei rifiuti, combustibili e non, presenti sulle aree, di rispettiva spettanza, interessate dall'incendio del 09.07.2022, tramite ditte autorizzate allo svolgimento delle attività necessarie alle suddette operazioni e con le modalità di cui al punto 2 della presente Ordinanza;
 2. che l'avvio delle operazioni di cui al punto 1 dovrà essere preceduto dalla presentazione da parte di ciascuna delle suddette Ditte, a propria cura e spese, di un apposito "Piano di Rimozione" dei rifiuti combustibili e non, presenti sulle aree, di rispettiva spettanza, interessate dall'incendio del 09.07.2022, da inviare al Commissario Straordinario di Governo e ad ARPA Lazio; il suddetto piano dovrà contenere l'indicazione delle modalità di intervento, le operazioni di recupero e/o smaltimento a cui i rifiuti saranno sottoposti così come codificate agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i nominativi e gli estremi autorizzativi delle Ditte che effettueranno il trasporto e degli impianti cui i rifiuti saranno destinati, oltre che un cronoprogramma degli interventi da effettuare;
 3. di procedere alla caratterizzazione di tutti i rifiuti di cui al punto 1 onde consentire, nel rispetto della normativa vigente in materia, le operazioni di recupero e/o smaltimento;
 4. di dare immediata comunicazione scritta di inizio e fine delle operazioni di cui al punto 1 al Commissario Straordinario di Governo e ad ARPA Lazio al fine di consentire alla stessa l'effettuazione delle verifiche di competenza;
 5. di inviare, entro e non oltre i successivi 10 giorni dal termine delle operazioni come ordinate al punto 1, copia dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti, al Commissario Straordinario di Governo e ad ARPA Lazio al fine di consentire alla stessa l'effettuazione delle verifiche di competenza;

Incarica

- ARPA Lazio e la Polizia Locale di Roma Capitale del controllo della corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Incarica infine

- ARPA Lazio di eseguire, a seguito delle operazioni di rimozione rifiuti, apposite indagini ambientali preliminari nelle matrici suolo e acque sotterranee, finalizzate ad accertare l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il rapporto di tali indagini ambientali preliminari, corredato dei certificati analitici, dovrà pervenire al Commissario Straordinario di Governo.

Avverte

- che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, secondo quanto prescritto all'art. 192, comma del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii..

La presente Ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
Roberto Gualtieri